
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA NEGOZIATA

(articolo 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023)

**SERVIZIO DI VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER IL PERIODO
01.07.2025 – 30.06.2028
CIG (Codice Identificativo Gara) : B6C2FEC778**

I N D I C E

1. PREMESSA	3
1.1. Normativa.....	3
1.2. Stazione Appaltante	3
1.3. Luogo di esecuzione del servizio	4
1.4. Procedura di gara e piattaforma telematica	4
1.5. Documentazione di gara	5
1.6. Codici di gara e prestazioni oggetto dell'appalto	5
1.7. Durata dell'appalto, opzioni e modifiche del contratto in corso di esecuzione.....	5
1.8. Importo stimato dell'appalto e suddivisione in lotti	6
1.9. Pubblicità	6
2. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI PARTECIPAZIONE.....	8
3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	8
3.2. Self cleaning	8
3.3. Altre cause di esclusione	9
4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA.....	9
4.1. Requisiti di idoneità professionale	9
4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	10
4.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali	10
4.4. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE.....	10
4.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili	11
4.6. Avvalimento.....	11
5. SUBAPPALTO	12
6. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
7. SOPRALLUOGO.....	13

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI	13
9. COMUNICAZIONI.....	13
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
11. GARANZIE	14
11.1. Garanzia provvisoria	14
11.2. Garanzia definitiva.....	14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	15
14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	16
14.1. Dichiarazioni	17
14.2. Documentazione in caso di avvalimento	18
14.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	19
14.4. Altre dichiarazioni.....	20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B - OFFERTA TECNICA”	21
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C - OFFERTA ECONOMICA”	21
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
17.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	23
17.1.1 ELEMENTO A – struttura tecnico-organizzativa dell’azienda (fino a 20 punti).	24
17.1.2 ELEMENTO B – modalità di espletamento del servizio (fino a 25 punti).	24
17.1.3 ELEMENTO C – tempistica di intervento in caso di malfunzionamenti (fino a 10 punti).	25
17.1.4 ELEMENTO D – distanza sede operativa (fino a 15 punti).	25
17.1.5 ELEMENTO E – servizi aggiuntivi/migliorie (fino a 10 punti).	25
17.2. Valutazione dell’offerta economica.....	25
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	26
19.1. Verifica documentazione amministrativa	27
19.2. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	27
19.3. Anomalia delle offerte	28
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	29
21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
22. CODICE DI COMPORTAMENTO	30
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

1. Premessa

Il presente riunisce lettera di invito e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata:

- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", d'ora innanzi anche solo "Codice contratti";
- dai principi contenuti nel Libro I – Parte I – Titolo I del D. Lgs. 36/2023 (artt. da n. 1 a n. 12);
- dagli allegati e note integrative del Codice contratti;
- dal D.P.R. 207/2010 per quanto qui applicabile;
- dalle indicazioni contenute nella documentazione di gara resa disponibile;
- dalla determinazione a contrarre n. 223 Registro Generale del 05.05.2025 del Comune di Torri di Quartesolo;

1.2. Stazione Appaltante

La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) opera in forza di specifico accordo convenzionale, aggiudicando appalti per lavori, forniture o servizi destinati a Stazioni Appaltanti.

La Centrale Unica di Committenza, responsabile della presente procedura di gara, è:

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

- ◆ Via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
- ◆ Codice Fiscale e Partita Iva: 00530900240
- ◆ Telefono: 0444-250200, Fax: 0444-250273
- ◆ Sito web: www.comune.torridiquarteso.vi.it
- ◆ E-mail: urp@comune.torridiquarteso.vi.it
- ◆ P.E.C.: torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net
- ◆ Ufficio responsabile del procedimento di gara: Centrale Unica di Committenza (CUC), in gestione associata
- ◆ Telefono: 0444-250242, Fax: 0444-250251
- ◆ E-mail: cuc@comune.torridiquarteso.vi.it
- ◆ Responsabile del procedimento di gara: Dott. Niki Peruzzo

La Centrale di Committenza è il soggetto referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto per quanto attiene alla procedura di gara.

La Stazione Appaltante è l'Ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione. La Stazione Appaltante è:

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)

- ◆ Via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
- ◆ Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 024108.
- ◆ Telefono: 0444-250200, Fax: 0444-250273
- ◆ E-mail: urp@comune.torridiquartesolo.vi.it
- ◆ PEC: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
- ◆ Sito Internet: www.comune.torridiquartesolo.vi.it
- ◆ Codice Fiscale e Partita Iva: 00530900240
- ◆ Ufficio dell'Amministrazione aggiudicatrice responsabile del procedimento: Polizia Locale
- ◆ Telefono: 0444-250208
- ◆ E-mail: polizia@comune.torridiquartesolo.vi.it
- ◆ Responsabile Unico del Progetto – R.U.P. (art. 15 Codice): Paolo Bertozzo

1.3. *Luogo di esecuzione del servizio*

Il servizio sarà svolto nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo (VI).

Codice NUTS: ITH32.

1.4. *Procedura di gara e piattaforma telematica*

Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori, ex articolo 50, comma 1, lettera e), del Codice contratti, individuati a seguito di pubblicazione di apposita indagine di mercato.

La procedura di gara sarà interamente gestita in forma e modalità telematica, in virtù delle disposizioni contenute nel Libro I – Parte II “*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*” del Nuovo Codice, attraverso il sistema di *e-procurement* reso disponibile dalla Regione Lombardia denominato SINTEL (www.ariaspa.it), piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata, d’ora innanzi solo “*portale web*”.

L’utilizzo del portale web comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo del portale web avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Centrale Unica di Committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al portale web;
- utilizzo del portale web da parte dell’operatore economico in maniera non conforme.

In caso di mancato funzionamento del portale web o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale Unica di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del portale web e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale Unica di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del portale web sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del portale web è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il portale web è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.5. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- il presente disciplinare di gara, che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la Stazione Appaltante;
- il patto di integrità del Comune di Torri di Quartesolo (VI);
- il modello DSI – dichiarazioni sostitutive;
- il modello per la presentazione dell'offerta economica.

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente all'interno del portale web.

1.6. Codici di gara e prestazioni oggetto dell'appalto

CIG: **B6C2FEC778**

Codice CPV: **79714000-2** Servizi di sorveglianza

L'appalto ha per oggetto i servizi di vigilanza, installazione in comodato d'uso dei sistemi antintrusione, gestione dei teleallarmi e pronto intervento in caso di segnalazione di allarme proveniente dalla Centrale Operativa dell'aggiudicatario. Tali servizi, da svolgersi anche tramite Guardie Particolari Giurate, sono finalizzati alla sorveglianza di specifici edifici comunali. Il servizio dovrà essere organizzato ed erogato al fine di garantire la custodia e la salvaguardia delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali presenti presso le sedi indicate, nonché la custodia e reperibilità delle chiavi degli stessi siti. È inoltre oggetto del presente Capitolato l'installazione e il comodato d'uso dei sistemi di videosorveglianza relativi ad aree specificamente individuate.

1.7. Durata dell'appalto, opzioni e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni, dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2028.

Eventuali opzioni:

Eventuale proroga contrattuale (*c.d. rinnovo* – articolo 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023): la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di anni 3 (tre) (periodo dal 01 luglio 2028 al 30 giugno 2031) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originale. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Eventuale proroga tecnica (articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023): in casi eccezionale, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Eventuale quinto d'obbligo (articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023): la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le quantità complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in aumento sia in diminuzione, secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie, senza che ciò costituisca per la ditta argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuti nell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, dopo la verifica dei requisiti, all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della sua stipulazione, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Nuovo Codice.

1.8. Importo stimato dell'appalto e suddivisione in lotti

L'appalto risulta costituito da un unico lotto.

L'importo stimato del contratto, per la durata prevista di 3 (tre) anni dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2028 è di **euro 68.400,00** (sessantottomilaquattrocento/00), di cui **euro 27.360,00** (ventisettemilatrecentosessanta/00) costi del personale non soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

Eventuale proroga contrattuale (*c.d. rinnovo* – articolo 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023): euro 68.400,00.

Eventuale proroga tecnica (articolo 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023): euro 11.400,00.

Eventuale quinto d'obbligo (articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023): euro 13.680,00.

Ai fini dell'articolo 14, comma 4, del Codice, tenuto conto delle opzioni di cui al presente e al precedente paragrafo, il valore globale stimato per l'appalto è pari ad **euro 161.880,00** (centosessantuno/00) al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto risulta essere il **contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo**.

1.9. Pubblicità

La presente procedura sarà effettuata su invito attraverso il portale web; i soggetti invitati sono stati individuati a seguito di specifica indagine di mercato effettuata ai sensi di legge.

2. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice contratti.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice contratti che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Centrale Unica di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti di ordine generale di partecipazione

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice contratti sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice contratti è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice contratti, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice contratti, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2. *Self cleaning*

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice contratti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice contratti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice contratti dandone comunicazione alla Centrale unica di Committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale Unica di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore

interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo Codice contratti al fine di decidere sull'esclusione.

3.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

PROTOCOLLO DI LEGALITA': Si fa presente:

- che la partecipazione alla procedura, comporta l'impegno per l'operatore economico ad accettare ed a rispettare le norme patti e disposizioni previste e contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (anche "Protocollo di legalità") sottoscritto in Venezia, il 09 gennaio 2012, tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) e quelle previste e contenute nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n. 537 del 3 aprile 2012, in quanto applicabili e nella D.G.R.V. n. 1036 del 04 agosto 2015 ed ulteriori e successive modifiche ed integrazioni. L'operatore economico è a conoscenza ed accetta espressamente che il mancato rispetto del Protocollo di legalità di cui sopra, dà luogo all'esclusione dalla procedura o, in caso di affidamento, alla risoluzione del contratto;
- che, con la formulazione dell'offerta, l'operatore economico si impegna altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; parimenti, l'operatore economico si impegna anche nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

4. Requisiti di ordine speciale di partecipazione e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Centrale Unica di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale Unica di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4.1. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con l'oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, lo stesso dovrà produrre apposita dichiarazione di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice contratti.

Per la comprova del requisito l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio Centrale Unica di Committenza

tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno dei migliori 3 esercizi finanziari degli ultimi 5 disponibili pari ad almeno **euro 136.800,00** (centotrentaseimilaottocento/00), IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della tipologia dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva del servizio da erogare all'utenza. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

4.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali

1) Avere svolto, con buon esito e senza comminazione di penali, negli ultimi 10 anni, almeno n. 3 (tre) servizi di vigilanza e videosorveglianza o contratti analoghi, a favore di Enti pubblici o privati, di importo complessivo minimo di euro 68.400,00, Iva esclusa.

L'importo deve risultare da un elenco nel quale dovrà essere indicato:

- servizio effettuato;
- nominativo ed indirizzo della sede legale del committente;
- importo dell'affidamento;
- ammontare complessivo del servizio al netto degli oneri fiscali.

2) Possesso di idonea licenza di istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931 n. 773 e al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dall'autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), con validità nell'ambito del territorio provinciale

La comprova del requisito sarà poi fornita mediante apposite certificazione e/o attestazioni.

4.4. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice contratti devono possedere i requisiti di **ordine speciale** nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente punto 4.1. (*idoneità professionale*) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito speciale di cui al punto 4.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

4.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 4.1. (*idoneità professionale*) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice contratti, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice contratti, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione.

4.6. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti paragrafi e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019 in vigore dal 15.07.2022), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di

commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generali previsti dal precedente articolo 3 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali i di cui all'articolo 4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Centrale Unica di Committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Centrale Unica di Committenza procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice contratti. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

5. Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni e secondo le modalità indicate dall'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Data la peculiarità del servizio relativo al presente appalto, viene consentito il subappalto solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione dei pasti, così come indicato anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Si intendono subappaltabili il servizio di trasporto dei pasti e di pulizia del centro di cottura.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. Ulteriori requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Non sono previsti ulteriori requisiti per la partecipazione né particolari condizioni nell'esecuzione del contratto.

7. Sopralluogo

Il sopralluogo non è previsto.

8. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, attraverso il portale web, nell'ambito della specifica iniziativa attivata, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno n. 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le risposte saranno rese disponibili, in forma anonima, a tutti i concorrenti attraverso il sistema di comunicazioni telematiche ovvero mediante pubblicazione di apposito documento denominato FAQ all'interno del portale web.

Ad eventuali richieste pervenute a mezzo Pec/E-mail sarà fornita risposta esclusivamente secondo le modalità indicate al precedente periodo.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Centrale Unica di Committenza e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 (CAD), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale Unica di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lettere b), c), d) del Codice contratti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice contratti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con

esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del portale web dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale Unica di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale Unica di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Centrale Unica di Committenza può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che sarà indicato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. Garanzie

11.1. Garanzia provvisoria

Non è richiesta ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice contratti.

11.2. Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice contratti.

12. Pagamento del contributo a favore di Anac

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC per un importo pari ad **euro 18,00** (diciotto/00) secondo le modalità stabilite dall'Autorità medesima.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale web. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazione richiesta e l'offerta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD).

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ggggggg NN gggggg 2025** a pena di irricevibilità. Il portale web non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato del portale web.

Le operazioni di inserimento sul portale web di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del portale web si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata all'interno del portale web.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Busta virtuale A – Documentazione amministrativa;
- B. Busta virtuale B – Offerta tecnica
- C. Busta virtuale C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel portale web offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale Unica di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il portale web consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale Unica di Committenza entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il portale web, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara / la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della BUSTA virtuale "A - Documentazione amministrativa"

La busta virtuale "A - Documentazione amministrativa" deve contenere la seguente documentazione:

Busta telematica virtuale "A - Documentazione amministrativa"	Documento	Obbligatorio / Eventuale
	1. DGUE	Obbligatorio
	2. Dichiarazioni sostitutive - Modello DSI	Obbligatorio
	3. Documenti per attestazione requisiti	Obbligatorio
	4. Documentazione Avvalimento	Solo in caso di avvalimento
	5. Dichiarazione Subappalto	Obbligatorio
	6. Capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente	Obbligatorio
	7. Patto di integrità sottoscritto digitalmente	Obbligatorio
	8. Ricevuta versamento contributo Anac - € 18,00	Obbligatorio
	9. Procura	Solo se firma un procuratore
	10. Documentazione ATI	Solo in caso di ATI già costituita
	11. Altra documentazione di interesse	Eventuale

14.1. Dichiarazioni

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice contratti sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, ossia:

Per le imprese individuali	a. Titolare b. Direttore/i tecnico/i
Per le società in nome collettivo	a. Socio amministratore b. Direttore/i tecnico/i
Per le società in accomandita semplice	a. Soci accomandatari b. Direttore/i tecnico/i
In tutti gli altri casi	a. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza b. Direttore/i tecnico/i c. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali d. Componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e. Socio unico, se persona fisica

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice contratti sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice contratti, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice contratti commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice contratti emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice contratti, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice contratti e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

[Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 D. Lgs. n. 14/2019]

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.2. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 1) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 2) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 2) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- 1) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- 1) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 2) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- 1) copia del contratto di rete;
- 2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- 3) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - 1) copia del contratto di rete;
 - 2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - 3) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - 1) copia del contratto di rete;
 - 2) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.4. Altre dichiarazioni

Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante Comune di Torri di Quartesolo reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale del Comune (www.comune.torridiquartesolo.vi.it) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
- di accettare ed a rispettare le norme patti e disposizioni previste e contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (anche "Protocollo di legalità") sottoscritto in Venezia, il 09 gennaio 2012, tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) e quelle previste e contenute nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n. 537 del 3 aprile 2012, in quanto applicabili e nella D.G.R.V. n. 1036 del 04 agosto 2015 ed ulteriori e successive modifiche ed integrazioni;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 24.

15. Contenuto della BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica”

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione:

- A. Struttura tecnico-organizzativa dell’azienda;
- B. Modalità di espletamento del servizio;
- C. Tempistica di intervento in caso di malfunzionamenti;
- D. Distanza sede operativa;
- E. Servizi aggiuntivi/migliorie;

Pertanto il concorrente dovrà proporre un progetto di gestione che contenga un’ipotesi di programma organizzativo indicando le caratteristiche professionali dell’organizzazione che intende darsi per l’espletamento dell’appalto, nel rispetto delle specifiche indicate nel capitolato e definendo nel dettaglio i soggetti partecipanti all’appalto, i ruoli degli stessi nello svolgimento dei servizi richiesti, la struttura organizzativa e l’organigramma funzionale.

L’Offerta Tecnica deve essere redatta sotto forma di relazione tecnico-organizzativa descrittiva, con la quale l’offerente evidenzia le proprie proposte operative per l’esecuzione dell’appalto e ritenute necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale. L’offerta tecnica non potrà superare le 15 (quindici) facciate di testo numerate, in formato A4, scrittura Arial, altezza carattere 12, interlinea 1,15 e massimo 50 righe per facciata.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
- in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica.

Tutto il materiale costituente l’offerta tecnica dovrà essere integralmente prodotto in formato aperto (ad esempio .pdf), e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della centrale Unica di Committenza di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. Contenuto della BUSTA virtuale “C – Offerta economica”

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “B – Offerta economica” contiene l’offerta economica del concorrente, redatta utilizzando l’omonimo modello predisposto dalla Centrale Unica di Committenza e recante:

- a) l'indicazione, in cifre e in lettere, del **ribasso percentuale** offerto sul prezzo annuale a base di gara di **euro 22.800,00** (ventiduemilaottocento/00). *In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;*
- b) l'indicazione dell'equivalente **prezzo complessivo**, come risultante dall'applicazione del ribasso offerto, espresso sia in cifre che in lettere, di cui al precedente punto a), al netto dell'Iva. *In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;*
- c) la stima dei costi aziendali, solo in cifre, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) l'indicazione dell'ammontare, solo in cifre, dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice contratti, i costi della manodopera (stimati dalla Stazione Appaltante pari ad euro 1,44 a pasto) non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In caso di discordanza tra importo offerto in termini assoluti (precedente lettera b)) e quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale indicato (precedente lettera a)), sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

A pena di esclusione, l'offerta economica suindicata non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore per accettazione in ciascun foglio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli sopraindicati.

17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice contratti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo "aggregativo-compensatore", con la seguente formula:

$$Pt_{oti} = \sum_n [V(x)_i * W_x]$$

dove:

Pt_{oti} è il punteggio complessivo ottenuto dall'offerente i-esimo;

n è il numero totale degli elementi di valutazione;

W_x è il peso attribuito all'elemento di valutazione "X";

V(x)_i è il coefficiente attribuito alla offerta i-esima, variabile tra 0 e 1, per l'elemento di valutazione "X";

Σ_n è la sommatoria di tutti gli elementi di valutazione "X".

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI				
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		NATURA	METODO	PUNTEGGIO MAX
A	Struttura tecnico-organizzativa dell'azienda	qualitativa	confronto a coppie (*)	20 punti
B	Modalità di espletamento del servizio	qualitativa	confronto a coppie (*)	25 punti
C	Tempistica di intervento in caso di malfunzionamenti	tabellare	Vd. tabella specifica	10 punti
D	Distanza sede operativa	tabellare	Vd. tabella specifica	15 punti
E	Servizi aggiuntivi/migliorie	qualitativa	confronto a coppie (*)	10 punti

(*) nel "confronto a coppie" viene adottato il sistema di preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:

Preferenza massima	=	6
Preferenza grande	=	5
Preferenza media	=	4
Preferenza piccola	=	3
Preferenza minima	=	2
Parità	=	1

I punteggi di natura qualitativa saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali riportati per ciascun elemento di valutazione.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti $V(x)_i$ sono determinati mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie". Una volta terminati i "confronti a coppia", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nel singolo criterio nessun offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. Si procederà ad assegnare all'offerente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Nelle operazioni matematiche si procederà con l'arrotondamento alla terza cifra decimale.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), i coefficienti dei parametri di natura qualitativa sono determinati come la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, procedendo a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. In particolare, l'attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Molto buono	0,80
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,50
Quasi Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,30
Molto insufficiente	0,20
Gravemente insufficiente	0,10
Inadeguato	0,00

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento.

17.1.1 ELEMENTO A – struttura tecnico-organizzativa dell’azienda (fino a 20 punti).

All’elemento di valutazione “A” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$A_i = V(a)_i * 20$$

dove:

A_i punteggio assegnato all’elemento di valutazione “A”

$V(a)_i$ coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

L’attribuzione del punteggio all’Elemento A avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nel punto A dell’offerta tecnica, mediante illustrazione della struttura aziendale, con particolare riguardo all’eventuale esistenza di un settore/gruppo dedicato alla Pubblica amministrazione, della cui esperienza e capacità possa avvalersi il Comune di Torri di Quartesolo.

17.1.2 ELEMENTO B – modalità di espletamento del servizio (fino a 25 punti).

All’elemento di valutazione “B” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$B_i = V(b)_i * 25$$

dove:

B_i punteggio assegnato all’elemento di valutazione “B”

$V(b)_i$ coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

L’attribuzione del punteggio all’Elemento B avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nel punto B dell’offerta tecnica: strutturazione ed erogazione del servizio a favore del Comune di Torri di Quartesolo, con particolare attenzione alla gestione del personale, alle risorse impiegate al fine di garantire la continuità ed efficienza del servizio, e alla gestione delle emergenze (ricezione allarmi, riscontro di effrazioni, ecc.).

17.1.3 ELEMENTO C – tempistica di intervento in caso di malfunzionamenti (fino a 10 punti).

L'attribuzione del punteggio all'Elemento C, avviene applicando il punteggio della tabella come di seguito indicato:

Tempistica di intervento	Punteggio
entro 24 ore	10 punti
tra 24 ore comprese ed entro le 72 ore	5 punti
tra 72 ore comprese ed entro le 120 ore	3 punti
oltre le 120 ore	0 punti

Va prodotta apposita dichiarazione nella quale indicare le tempistiche di intervento in caso di malfunzionamenti dalla segnalazione.

17.1.4 ELEMENTO D – distanza sede operativa (fino a 15 punti).

L'attribuzione del punteggio all'Elemento D, avviene applicando il punteggio della tabella come di seguito indicato:

distanza sede operativa	Punteggio
entro 10km	15 punti
oltre 10km ed entro 15km	10 punti
oltre 15km ed entro 20km	5 punti
oltre 20km	0 punti

Va prodotta apposita dichiarazione nella quale indicare la distanza, per tutta la durata dell'appalto, di una sede operativa dalla sede del Comune di Torri di Quartesolo (dovrà essere effettuata la dichiarazione sulla distanza oggettivata utilizzando il modello di analisi dei percorsi presente sul sito web: <https://www.google.it/maps>).

17.1.5 ELEMENTO E – servizi aggiuntivi/migliorie (fino a 10 punti).

All'elemento di valutazione "E" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$E_i = V(e)_i * 10$$

dove:

E_i punteggio assegnato all'elemento di valutazione "E"

$V(e)_i$ coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

L'attribuzione del punteggio all'Elemento E avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nel punto E dell'offerta tecnica sulla base di proposte migliorative, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, che l'appaltatore si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse e senza maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.

17.2. Valutazione dell'offerta economica

All'elemento di valutazione "P" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$P_i = V(p)_i * 20$$

Il coefficiente $V(p)_i$ viene calcolato con la seguente formula (interpolazione lineare):

$$V(p)_i = \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

- P_i punteggio determinato dall'offerta i-esima con riferimento all'elemento "P"
- $V(p)_i$ coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1
- R_i valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- $R_{\max}$ valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

18. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice contratti. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso il portale web.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Nel caso, invece, pervenga una sola offerta, il lavoro si riduce ad una mera verifica di regolarità o meno della stessa rispetto alla lex specialis di gara, senza alcuna attribuzione di punteggi.

Pertanto si stabilisce sin d'ora che, nel caso pervenga una sola offerta, come anche confermato dal Consiglio di Stato Sez. V, 12/02/2020, n. 1104, non si procederà alla nomina della commissione giudicatrice ed il responsabile della Centrale Unica di Committenza, opererà come autorità monocratica, c.d. «seggio di gara», ex art. 93 comma 7 del D.Lgs 36/2023, procedendo all'ammissione o meno dell'unica offerta pervenuta.

19. Svolgimento delle operazioni di gara

Non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste amministrativa ed economica in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei files contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

In seduta telematica, con inizio che verrà comunicato successivamente, si procederà all'apertura delle buste virtuali all'interno del portale web.

Il portale web garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice contratti in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19.1. Verifica documentazione amministrativa

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato dal Responsabile del procedimento di gara ovvero da un seggio a ciò costituito (d'ora innanzi seggio).

Il seggio accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10;
- d) redigere apposito verbale delle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- f) aprire le buste virtuali "B - Offerta tecnica", con mera verifica formale che all'interno di ogni busta virtuale siano contenuti i documenti informatici richiesti dal presente disciplinare, e trasmetterne telematicamente il contenuto alla Commissione giudicatrice di cui al precedente paragrafo 18.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.2. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il portale web ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio, di cui al precedente paragrafo, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche presentate e le trasmette telematicamente ai commissari.

La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal portale web.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il portale web consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 9. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio pubblico ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Centrale Unica di Committenza comunica il giorno e l'ora del sorteggio attraverso il portale web.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il portale web, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice procede:

- alla formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di individuazione delle offerte anormalmente basse, di cui al successivo paragrafo 19.3;
- in caso di offerte anormalmente basse, alla sospensione delle operazioni di gara, per dare immediato inizio alla procedura di verifica di congruità, ai sensi dell'art. 110 del Codice contratti, in successive sedute non pubbliche.

19.3. Anomalia delle offerte

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se da quest'ultimo ritenuto necessario, della Commissione e/o del seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede telematicamente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione e/o del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Centrale Unica di Committenza, sentita la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente paragrafo 6;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente paragrafo 6 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice contratti, fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice contratti.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore sarà tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali bolli, imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Codice contratti.

21. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione Appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" – <https://www.comune.torridiquarteso.it>.

23. Definizione delle controversie

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara, può essere presentato ricorso giurisdizionale, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia - Telefono: +39 0412403911 - Fax: +39 0412403940.

24. Trattamento dei dati personali

A norma degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Torri di Quartesolo, 07 maggio 2025

Il Responsabile della procedura di affidamento

Dott. Niki PERUZZO